

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento famiglia e politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Iscrizione all’albo regionale”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTA l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE A.R.A. con sede legale in Biancavilla Contrada Abate Vitale tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio sita in Biancavilla Via Sacro Cuore n. 30;

VISTO il D.R.S. n. 104 del 23.01.2019 con il quale è stata concessa l'autorizzazione in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Biancavilla con nota n. 16872 del 08.08.2019;

VISTA la nota procollo n. 30437 del 18.09.2019 con la quale sono stati richiesti documenti ad integrazione;

VISTA la nota acquisita al procollo pec n. 42479 del 12.12.2019 con la quale sono stati trasmessi i richiesti documenti;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la COOPERATIVA SOCIALE A.R.A. con sede legale in Biancavilla Contrada Abate Vitale è iscritta al n. **5234** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione Minori Tipologia Comunità Alloggio sita in Biancavilla Via Sacro Cuore n. 30 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO, 17 6 DIC. 2019



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio